

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SISTEMI DI CONTR. E COORDINAM. INTERNO

DETERMINAZIONE

N. G09287 del 24/07/2015

Proposta n. 11774 del 24/07/2015

Oggetto:

Autorizzazione ai Comuni destinatari di delega UMA al rilascio di supplementi per i carburanti agricoli agevolati ai sensi del D.M. 26 febbraio 2002 e della D.G.R. n. 843 del 5 settembre 2003.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	B.F. BURGO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Autorizzazione ai Comuni destinatari di delega UMA al rilascio di supplementi per i carburanti agricoli agevolati ai sensi del D.M. 26 febbraio 2002 e della D.G.R. n. 843 del 5 settembre 2003.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6, concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.M. n. 454 del 14/12/2001, relativo al *“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2002, *“Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 5 settembre 2003 con la quale sono state approvate:

- le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle produzioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa;
- le linee guida sulle procedure per la concessione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 26/02/2002 all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), dà facoltà alle Regioni di apportare motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1 del decreto stesso entro la misura massima del 100 % (oltre le maggiorazioni previste dai punti 19 e 20 del medesimo allegato) per:

- *“condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti”*;
- *“siccità ed alluvioni”*;

CONSIDERATO che la sopracitata Deliberazione n. 843/2003, al punto 10, prevede che *“le assegnazioni supplementari di carburanti agevolati, derivanti da avversità atmosferiche e/o da particolari condizioni climatiche, devono essere autorizzate dalla Regione Lazio, previa segnalazione dei comuni capofila alla Direzione Regionale Agricoltura. La Determinazione*

Regionale di approvazione individua le zone e le colture per le quali gli Uffici comunali dell'UMA saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazioni”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 806 del 07/11/2006, concernente “*Approvazione delle nuove tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa nella Regione Lazio*”;

CONSIDERATO che diversi comuni capofila titolari di delega in materia di UMA, rappresentanti l’intera realtà regionale, hanno segnalato, con specifiche note, una situazione di forte caldo e siccità estiva, superiore a quella registrata negli ultimi anni e tale da determinare un significativo aumento dei consumi dei carburanti per il funzionamento degli impianti di irrigazione, con conseguente, forzato, utilizzo del carburante già assegnato;

PRESO ATTO che i comuni capofila, stante l’eccezionale situazione sopra richiamata, hanno provveduto a richiedere alla Regione l’autorizzazione ad effettuare assegnazioni supplementari di carburante agevolato per le colture elencate nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO che ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), ente regionale preposto alla rilevazione ed all’esame dei dati agrometeorologici, ha evidenziato anormali condizioni di caldo e siccità estiva tali da imporre alle aziende agricole un notevole aumento del fabbisogno di irrigazione per le colture;

CONSIDERATO opportuno, per quanto sopra segnalato e richiesto, procedere all’autorizzazione di supplementi nella concessione di carburante agricolo agevolato per l’intero territorio regionale, limitatamente alle colture segnalate dai comuni capofila, tenuto conto del consumo dei quantitativi in precedenza assegnati per le operazioni di irrigazione ed a fronte dei dati aziendali giustificativi dichiarati al momento della prima assegnazione;

RITENUTO di determinare il supplemento di carburante agevolato, per l’anno 2015, nella misura massima del 40% del quantitativo assegnabile (tenuto conto della riduzione prevista dalla L. 190/2014 art. 1 c. 384) riportato alla voce “irrigazione” di ciascuna delle colture di seguito espressamente riportate:

- prati avvicendati;
- tabacco e pomodoro;
- mais da granella e foraggero;
- girasole;
- actinidia e frutta polposa;
- colture ortive da pieno campo;
- vigneti, nocciolo e oliveti;

RITENUTO che i comuni capofila, all’atto del rilascio del supplemento di carburante di cui al presente provvedimento, debbano condizionare la suddetta maggiore assegnazione esclusivamente alla presentazione di una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dell’utente richiedente di aver terminato il quantitativo già assegnato per le operazioni di irrigazione e che il supplemento assegnabile, nella misura massima del 40%, debba essere calcolato con i criteri di riferimento della D.G.R. 843/2003 e ss.mm., tenuto conto delle reali necessità dichiarate dall’utente al momento della richiesta;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di stabilire, per l'intero territorio regionale, un supplemento di assegnazione di carburante agevolato, per l'anno 2015, nella misura massima del 40% del quantitativo assegnabile (tenuto conto della riduzione prevista dalla L. 190/2014 art. 1 c. 384) riportato alla voce "irrigazione" di ciascuna delle colture di seguito elencate:
 - prati avvicendati;
 - tabacco e pomodoro;
 - mais da granella e foraggero;
 - girasole;
 - actinidia e frutta polposa;
 - colture ortive da pieno campo;
 - vigneti, nocciolo e oliveti;
2. che i comuni capofila, all'atto del rilascio del supplemento di carburante di cui al presente provvedimento, debbano condizionare la suddetta maggiore assegnazione di carburante esclusivamente alla presentazione di una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dell'utente richiedente di aver terminato il quantitativo già assegnato per le operazioni di irrigazione e che il supplemento assegnabile, nella misura massima del 40%, debba essere calcolato con i criteri di riferimento della D.G.R. 843/2003 e ss.mm., tenuto conto delle reali necessità dichiarate dall'utente al momento della richiesta;
3. di inviare, in conformità al dettato dell'art. 2 del D.M. 26/02/2002, la presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani